

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	134,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	134,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	174,07 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
1001 90 91	137,94
1001 90 99	137,94 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	148,29 ⁽⁶⁾
1003 00 10	124,19
1003 00 20	124,19
1003 00 80	124,19 ⁽¹¹⁾
1004 00 00	113,38
1005 10 90	134,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	134,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	135,79 ⁽⁴⁾
1008 10 00	44,75 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	77,25 ⁽⁴⁾
1008 30 00	34,73 ⁽¹⁾
1008 90 10	(¹)
1008 90 90	34,73
1101 00 00	205,30 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	220,33 ⁽⁸⁾
1103 11 30	282,78 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 50	282,78 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	220,57 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 26. 6. 1991, pag. 42).

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.